



CITTÀ DI POTENZA

N.41./2019 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

Ordinanza Sindacale

Modifiche e integrazioni alla "Disciplina comunale degli orari di esercizio degli apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 Tulps, collocati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 Tulps e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione di cui al Provvedimento sindacale 25/2019

IL SINDACO

Premesso che

Con il Provvedimento sindacale 25/2019 del 20 febbraio 2019 è stata introdotta la disciplina comunale inerente i nuovi orari di esercizio per gli esercizi ove sono collocati gli apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all'art 110 comma 6 Tulps collocati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 Tulps e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione;

Il provvedimento in questione, di natura temporanea nonché adottato con ordinanza, in attesa della definitiva regolamentazione di settore da parte del Consiglio Comunale, necessita naturalmente dei successivi aggiustamenti, nell'ottica di una proficua collaborazione con i cittadini, enti, associazioni, attività commerciali, pubblici esercizi;

Vista la comunicazione prot. 0026232 del 8 marzo 2019 con la quale si chiedeva la sospensione dell'ordinanza 25/2019;

Vista la proposta della IV e V Commissione Consiliare Permanente, prot. 0029527 del 15 marzo 2019, la quale, nel recepire le istanze delle parti interessate quali l'Associazione nazionale SAPAR e Associazione Famiglie Fuori Gioco, ha formulato una proposta di modifica degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro;

Ravvisato di confermare i contenuti e lo spirito del provvedimento sindacale 25/2019 di cui rimangono immutate le motivazioni e che vengono di conseguenza considerate parte integrante della presente;

Ravvisata inoltre la necessità di rispettare le prescrizioni della Legge Regione Basilicata n. 30 del 27 ottobre 2014, in particolare gli art. 5 "informazione sanitaria nelle case da gioco.....";

Visto altresì art. 6 comma 5 della su menzionata Legge Regionale n. 30 "Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti a frequentare corsi di formazione, predisposti dai Comuni in collaborazione con le associazioni di categoria e con le organizzazioni del privato sociale, sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno", per i quali si prevede un termine di attivazione ordinatorio di un anno, a decorrere dalla data del successivo accordo tra le parti interessate.

Tenuto conto dell'art. 32 della Costituzione "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività";

Considerato che secondo l'art. 41 della Costituzione "l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana...."

Considerato che

gli artt. 3, comma 2 e 50 comma 7 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. dispongono, rispettivamente:

- art. 3, comma 2 "Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";
- art. 50, comma 7 "Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, (...), al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";

Visti

- l'art. 3, comma 1 lett. d) della L. 14 settembre 2011, n. 148, secondo cui "(...) l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, (...), dell'ambiente, (...)";
- l'art. 1, comma 2 della L. 24 marzo 2012 n. 27: secondo cui: "2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute (...)".

Dato atto che le misure imposte con il presente provvedimento sono pienamente coerenti con tale quadro normativo, essendo giustificate da finalità di protezione della salute e, pertanto, confacenti, idonee, proporzionate e adeguate a garantire la tutela di interessi ritenuti prevalenti dall'ordinamento;

ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa, nell'ambito del territorio comunale:

1. i nuovi orari di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro ex art. 110 comma 6 TULPS collocati in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 TULPS e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione, **sono stabiliti dalle ore 09:30 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 24:00, di tutti i giorni, compresi i festivi.**
2. negli orari di non funzionamento, gli apparecchi da gioco dovranno essere spenti singolarmente tramite l'interruttore elettrico;
3. è fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre in un punto ben visibile al pubblico un cartello con indicazione degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco;
4. sono confermate le prescrizioni e il contenuto del provvedimento sindacale **25/2019** che fa parte integrante della presente nella parte non novellata;

DISPONE

- il provvedimento sarà pienamente efficace ed esecutivo dal giorno della pubblicazione all'Albo pretorio;

CONTROLLI E SANZIONI:

- l'ottemperanza sarà accertata dalla Polizia Locale e dalle forze di Polizia.
- Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis, del D.Lgs n. 267/2000 con l'applicazione dei principi di cui alla legge 689/1981.
- La sanzione verrà comunicata al Questore per tutti i provvedimenti concernenti l'Ordine Pubblico.

In caso di reiterazione di violazione delle disposizioni previste dalla presente ordinanza – intendendosi per tale violazione commessa per due volte in un periodo di 365 giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione – anche se si è già provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria, si applicano le sanzioni accessorie previste dagli articoli 9,10 e 17 TULPS, in particolare la sospensione dell'attività della sala giochi, autorizzata ai sensi dell'art.86 TULPS, ovvero del funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, TULPS collocati negli esercizi autorizzati, ai sensi degli artt. 86-88 TULPS, sospensione disposta con provvedimento dell' U.D. Assetto del Territorio -Attività

Produttive (SUAP) che viene notificato all'interessato e in cui si dà espressamente atto che, in caso di inottemperanza a tale provvedimento, si provvederà all'esecuzione dello stesso mediante sigilli da apporre, a cura della Polizia Locale:

- all'accesso in caso di chiusura di sala giochi;
- direttamente sugli apparecchi in altri esercizi autorizzati ai sensi degli artt.86-88 TULPS.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente ordinanza

Si invii:

all'Ufficio Notifiche per pubblicazione all'Albo Pretorio.

"UU. DD. "POLIZIA LOCALE "

"Assetto del Territorio -Attività Produttive (SUAP)"

"SERVIZI ALLA PERSONA/ UFFICIO MOBILITÀ E UFFICIO CULTURA"

"MANUTENZIONE URBANA/UFFICIO IGIENE AMBIENTALE ,

"RISORSE UMANE E FINANZIARIE/ UFFICIO PROVVEDITORATO "

"SERVIZI ISTITUZIONALI/ URP E UFFICIO STAMPA"

"Carabinieri"

"Guardia di Finanza"

"Polizia Di Stato"

"ASP"

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Tribunale Amministrativo della Regione Basilicata entro 60 giorni, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio o della piena conoscenza del provvedimento medesimo.

Dalla Residenza Municipale 25.3.2019

Il Sindaco

Ing. **DARIO DE LUCA**

